



COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Città Metropolitana di Bologna

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DELLE AREE
ADIBITE AD ORTI**

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N° 41 DEL 19/07/06

MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE N° 62 DEL 30/07/13

MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 56 DEL 25/05/2015

IN VIGORE DAL 14/06/2015

1. FINALITA'

Al fine sia di favorire e sviluppare le possibilità di aggregazione degli anziani ed il loro inserimento nella vita sociale del Comune, sia di offrire una opportunità di sostegno temporaneo ai cittadini che fruiscono degli ammortizzatori sociali o si trovano in stato di disoccupazione, vengono assegnati a coloro che ne fanno richiesta, lotti di terreno in disponibilità comunale da adibire esclusivamente ad orti.

Dette coltivazioni non hanno scopo di lucro, forniscono prodotti da destinare al consumo familiare, consentono a chi se ne occupa un sano impiego del tempo libero e facilitano occasioni di incontro per iniziative ricreative, culturali e sociali.

I lotti di terreno sono ubicati:

- Capoluogo n. orti 143;
- Lippo n. orti 51;
- Longara n. orti 28,
- Tavernelle n. orti 16,

(Le aree ed il numero attuale dei lotti è suscettibile di modifica, in relazione alle possibilità di ampliamento, a seconda del numero di richieste di assegnazione.)

2. DOMANDA DI ASSEGNAZIONE E REQUISITI

La domanda di assegnazione di un lotto deve essere presentata in forma scritta all'Amministrazione Comunale ovvero al soggetto gestore degli orti durante tutto l'arco dell'anno da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza nel Comune di Calderara di Reno;
- b) riconoscimento dello stato di pensionato, cassaintegrato, disoccupato o lavoratore in mobilità;
- c) non svolgere un'attività lavorativa ed essere in grado di coltivare l'orto;
- d) non avere a disposizione a qualunque titolo altro appezzamento di terreno coltivato ad orto.

E' possibile derogare alle condizioni sopra riportate per i cittadini segnalati dai Servizi Sociali territoriali, sentito il Comitato di Gestione degli orti di competenza.

Per l'attribuzione dell'orto si terrà conto delle preferenze espresse nella richiesta. In caso di impossibilità, l'attribuzione verrà effettuata seguendo il criterio di precedenza cronologica attestata dalla data e/o dal numero di protocollo della domanda.

Lo stesso criterio cronologico verrà adottato qualora le domande presentate siano in numero superiore al numero degli orti disponibili.

Solo ed esclusivamente nel caso in alcune aree ortive vi siano dei lotti non coltivati e non vi

*siano richieste da parte di cittadini caldera resi, **che ne hanno prelazione**, per mantenere attivi*

i terreni, pulite e decorose le aree ortive si prevede la possibilità di concedere temporaneamente, cioè fino al 31 dicembre dell'anno in cui viene presentata la domanda, i lotti non coltivati a persone che hanno i requisiti richiesti dal presente regolamento residenti nel limitrofo comune di Sala Bolognese. Tale concessione è rinnovabile annualmente se sussistono le condizioni appena descritte. Il concessionario anche se non residente a Calderara di Reno dovrà accettare e rispettare il presente regolamento comunale.

3. PARTECIPAZIONE

Tutti gli assegnatari di area ortiva dovranno riunirsi in assemblea ed eleggere un Comitato di Gestione (minimo tre componenti) quale organismo di rappresentanza, al quale vengono affidati i seguenti compiti:

- Nominare al proprio interno un Responsabile / Referente che curi i rapporti con l'Amministrazione Comunale e/o con il gestore delle aree ortive e coordini l'organizzazione ed il buon funzionamento dell'attività;
- Verificare il rispetto del presente Regolamento da parte degli assegnatari;
- Segnalare all'Amministrazione Comunale e/o al gestore delle aree ortive eventuali problemi, difficoltà, impedimenti e formulare proposte per migliorare la gestione delle aree adibite ad orti;
- Esprimere il proprio parere in merito alle deroghe ai requisiti di cui all'art.2;
- Promuovere tra gli assegnatari e nella comunità locale attività ricreative, culturali e di aggregazione sociale.

4. ASSEGNAZIONI E RINNOVI

Le assegnazioni e le revocche delle aree ortive vengono effettuate dall'Amministrazione Comunale (Servizi Sociali) e/o dal gestore delle aree ortive che verifica periodicamente il sussistere dei requisiti previsti, provvedendo al tacito rinnovo in caso non venga espressamente presentata rinuncia da parte dell'assegnatario.

I lotti di terreno, di superficie di circa 40 mq, non sono cedibili a terzi né a titolo oneroso né gratuito, pena la loro revoca.

In caso di nucleo familiare con più pensionati, come da "stato di famiglia", verrà accettata un'unica domanda, pertanto uno solo dei richiedenti avrà diritto all'assegnazione.

La rinuncia o la decadenza dall'assegnazione non dà diritto a compensi o indennità di alcun genere, salvo il diritto di raccogliere i frutti pendenti.

In caso di decesso il lotto può essere assegnato al coniuge o ad altro convivente che si trovi nelle condizioni di assegnabilità e ne faccia richiesta scritta.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di destinare alcuni lotti ad attività, anche dimostrative, di educazione ambientale.

Gli assegnatari si impegnano a versare un contributo annuale destinato al pagamento dell'utenza dell'acqua necessaria all'irrigazione. Tale utenza sarà intestata al Comitato di Gestione il quale ne ripartirà l'importo in parti uguali tra gli assegnatari. Potranno essere esentati dal pagamento del contributo gli assegnatari eventualmente segnalati dai Servizi Sociali comunali.

5. DOVERI DEGLI ASSEGNATARI

Gli assegnatari si impegnano inoltre ad osservare il seguente “Disciplinare di conduzione dell'orto”, che verrà consegnato in copia al momento dell'assegnazione:

- 1) Riconoscere quali propri rappresentanti il Comitato di Gestione ed il Responsabile / Referente che verranno annualmente eletti dall'assemblea degli assegnatari degli orti come indicato al precedente art.3 e di attenersi alle decisioni prese da tali organismi;
- 2) Non cedere ad altri, sotto alcuna forma, l'utilizzo del lotto assegnato per non creare motivi di speculazione che sarebbero in contrasto con le finalità perseguite: È compito del Comitato di Gestione controllare che venga scrupolosamente rispettato il presente punto;
- 3) All'assegnatario ed al proprio coniuge/convivente è fatto divieto di coltivare, anche solo di fatto, altri lotti di terreno pubblico o privato, pena la revoca dell'assegnazione dell'orto;
- 4) All'assegnatario è consentito farsi aiutare da un familiare o da un amico nei lavori pesanti, mentre non è permesso delegare a parenti o amici la coltivazione completa dell'orto stesso;
- 5) Mantenere l'orto assegnato in stato decoroso;
- 6) Non tenere animali di qualsiasi specie nell'area in ottemperanza al vigente Regolamento di Igiene ed alle norme vigenti in materia;
- 7) Non costruire capanni o recinzioni all'interno dell'orto: gli eventuali capanni già esistenti dovranno essere demoliti; è compito del Comitato di Gestione effettuare gli opportuni controlli in merito;
- 8) È vietata la costruzione di “serre” anche in nylon: le coperture delle colture dovranno essere a contatto con le stesse o con la terra;
- 9) Tenere pulite ed in buono stato di manutenzione le parti comuni (viottoli, sentieri, ecc.); lo smaltimento dei rifiuti avverrà in conformità dei principi di differenziazione e riciclo delle singole frazioni, utilizzando allo scopo tutti strumenti e/o gli spazi a ciò destinati dall'Amministrazione Comunale, siano questi individuabili nelle zone attigue agli orti stessi o lungo le strade/piazze comunali. E' fatto assoluto divieto di accumulare rifiuti alla rinfusa, nonché miscelare e/o smaltire insieme singole frazioni di rifiuto per cui siano istituiti specifici servizi comunali di raccolta;
- 10) Non scaricare materiale inquinante, è vietato l'uso di anticrittogamici, diserbanti e pesticidi generici. E' possibile utilizzare solo prodotti ammessi nell'agricoltura biologica (recanti nella confezione la scritta. *Ammesso in Agricoltura Biologica*);
- 11) I paletti di sostegno, di materiale non metallico, delle varie colture, non possono superare i m.1,50 di altezza; i fiori possono essere coltivati all'interno dell'orto ma non devono avere un'altezza superiore a m.1 circa, non possono formare siepi o cespugli; è fatto assoluto divieto di piantare alberi, viti, mais e siepi;
- 12) Non danneggiare gli appezzamenti altrui;
- 13) Onde evitare sprechi, il consumo dell'acqua, in accordo con l'Amministrazione Comunale, viene regolamentato come segue: il Comitato di Gestione, in base alle esigenze connesse alla coltivazione, determina i giorni e gli orari nei quali sarà possibile aprire i rubinetti

dell'acqua e si impegna a darne opportuna comunicazione a tutti gli assegnatari. E' vietato modificare in qualunque modo l'impianto idrico esistente.

- 14) Il pagamento dell'acqua e di qualsiasi altra spesa ritenuta indispensabile dovrà essere effettuata entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'avviso;
- 15) I contenitori dell'acqua (uno per orto) in materiale plastico e muniti di coperchio, dovranno essere tutti dello stesso colore, tendenzialmente della medesima dimensione (1 quintale circa) e non superare l'altezza da terra di cm.80;
- 16) *Agli orti si accede a piedi. Solo in assenza di apposite rastrelliere per il collocamento delle biciclette vicino al lotto assegnato è ammesso di raggiungere il proprio appezzamento con la bicicletta;*
- 17) Il mancato rispetto di uno solo dei suddetti impegni, così come l'appropriazione indebita di prodotti coltivati da altri assegnatari di orto, comportano la decadenza dall'assegnazione senza alcun diritto sulle colture in atto;
- 18) Per quanto non previsto nel "Disciplinare di conduzione dell'orto" si rinvia alle disposizioni del presente Regolamento.

6. DECADENZA E REVOCA

La non ottemperanza a tutto quanto indicato nel presente Regolamento, i danni provocati ad altri mediante comportamenti scorretti o inadempienti, la perdita dei requisiti di assegnabilità, sono causa di decadenza dall'assegnazione secondo la seguente procedura:

1. In caso di perdita dei requisiti, a seguito di verifica, l'Amministrazione Comunale *e/o il gestore delle aree ortive* invia nota scritta di comunicazione della decadenza medesima;
2. In caso di comportamento inadempiente, debitamente segnalato dal Comitato di Gestione, l'Amministrazione Comunale *e/o il gestore delle aree ortive* invia lettera di richiamo;
3. In caso di inadempienza reiterata, nonostante il richiamo, l'Amministrazione Comunale *e/o il gestore delle aree ortive* su segnalazione scritta del Comitato di Gestione, decide e comunica per iscritto la revoca dell'assegnazione all'assegnatario inadempiente.

7. RESPONSABILITA'

L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità civile per danni a cose e persone in cui dovesse incorrere l'assegnatario, anche nei confronti di terzi, per tutto il tempo di godimento dell'assegnazione del lotto.